

SENATO DELLA REPUBBLICA

A.S. 2957

**Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa
relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-
ricreativo**

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: “a-bis). stabilire adeguati criteri per tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle imprese che operano nel settore, anche a carattere familiare, la normale ripresa dell'attività;”

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è volta ad integrare i criteri direttivi di riordino delle concessioni demaniali tutelando il legittimo affidamento dei concessionari che dimostrino di avere effettuato investimenti nella convinzione che il loro titolo concessorio sarebbe stato rinnovato.

Questo principio è confermato dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo le quali asseriscono che il concessionario abbia un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiaria e all'avviamento commerciale della propria impresa.

L'imprenditore, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, ha così effettuato nel tempo investimenti per creare e valorizzare la propria impresa.

È pertanto necessario garantire normativamente nel Disegno di legge in titolo adeguati livelli di protezione a tali diritti prevedendo su scala nazionale, il rilascio solo di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili con finalità turistico-ricreative in base a procedure di selezione tra i candidati potenziali secondo criteri obiettivi di imparzialità, di trasparenza e di pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, con adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.

Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto, i cui rapporti concessori erano basati, dapprima, sul diritto di insistenza definito dall'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione e successivamente anche con il cosiddetto "rinnovo automatico" previsto dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88.